

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1675

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SODANO Calogero, BOREA, GUASTI,
IANNUZZI, FABBRI e SCOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2002

Divieto di pubblicità per i magistrati di ogni ordine e grado

ONOREVOLI SENATORI. - Il tema della pubblicità in materia di magistrati di qualunque ordine e grado è, senza dubbio, tra i più controversi e tra i più impervi.

La complessità dell'argomento trae origine dalla sua peculiarità, che in assoluto è diversa da tutti gli altri argomenti che consuetudinariamente sono oggetto di pubblicità.

In tale contesto è necessario procedere, spogli da qualunque pregiudizio, soltanto con l'attenzione rivolta al rapporto pubblicità - informazione - correttezza nel procedimento ed incolumità dei magistrati al fine di tutelarne i rispettivi diritti sotesi.

Coniugare in maniera bilanciata tali esigenze postula una completa attenta disamina ed una rigorosa valutazione delle esigenze correlate e dei rispettivi interessi in gioco, nella prospettiva di garantire giusta sicurezza al magistrato ed evitare contemporaneamente una indiscriminata anticipazione della notizia sia un dovere fondamentale ed irrinunciabile in un paese che si definisce «civile».

In tal senso, il presente disegno di legge all'articolo 1, comma 1, vieta ai magistrati di ogni ordine e grado di rilasciare dichiarazioni pubbliche, di qualunque genere, e di consentire la pubblicazione del proprio nome e della propria immagine agli organi di informazione; l'eventuale violazione del predetto divieto comporterà l'avvio dell'azione disciplinare da parte del Ministro della giustizia, come previsto dall'articolo 107 della Carta Costituzionale.

Si è ritenuto opportuno però prevedere all'articolo 2, una sanzione, anche per l'eventuale operatore del settore informazione che, appreso il nome del magistrato incaricato di un determinato procedimento, possa autonomamente, cioè senza l'autorizzazione di quest'ultimo, pubblicarne il nome o l'immagine, soltanto con l'unico fine di fare uno *scoop*.

In tale prospettiva non si esclude che l'opinione pubblica possa e debba essere informata circa il fatto che una determinata Procura della Repubblica, o che il tribunale di un determinato luogo si stia occupando di un certo procedimento; si vieta semplicemente l'inutile indicazione di nomi ed immagini che potrebbero essere soltanto controproducenti sia per il magistrato incaricato, in ordine ad evidenti problemi di sicurezza, sia per il procedimento avviato in ordine ad eventuali inquinamenti di prove.

Ciò dimostra inconfutabilmente che il presente disegno di legge non inficia in alcun modo i diritti della libertà di stampa o di informazione poichè l'esponente del settore dell'informazione, nell'esercizio della sua attività, continuerà senza alcun vincolo ad informare l'opinione pubblica dei procedimenti pendenti omettendo però di indicare esplicitamente il nome del magistrato incaricato del procedimento e conseguentemente di mostrarne l'immagine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai magistrati di ogni ordine e grado è fatto divieto di rilasciare dichiarazioni pubbliche relative a procedimenti giudiziari e di consentire la pubblicazione del loro nome o della loro immagine agli organi di informazione.

2. La trasgressione del divieto di cui al comma 1, comporta l'avvio dell'azione disciplinare da parte del Ministro della giustizia e, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la sospensione dal servizio per sei mesi.

Art. 2.

1. Chiunque pubblica il nome o l'immagine di un magistrato incaricato di un determinato procedimento giudiziario è punito con l'arresto fino a cinque mesi e con l'ammenda fino a 5.000 euro.

